



Decr. 19 luglio 2010.¹

Autorizzazione all'Istituto «CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica» di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia.²

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'istituto «CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Catania - via Etnea, 688 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «CIPA

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2010, n. 182.

² Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Centro Italiano di Psicologia Analitica» di Roma, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania - via Etnea, 688, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.